

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

Approvato dai competenti Organi di Legge il 14 ottobre 2010 con delibera n. 381

STATUTO F.I.S.O.

INDICE

Titolo I° - LA FEDERAZIONE	
Art. 1 - Costituzione	
Art. 2 - Durata e Sede	
Art. 3 - Scopi e Fini	
Art. 4 - Rapporti Nazionali	
Art. 5 - Rapporti Internazionali	
Art. 6 - Gli Affiliati: le Società/Associazioni Sportive	
Art. 7 - I Tesserati: le Persone	
Art. 8 - Durata e cessazione del tesseramento	
Art. 9 - Diritti dei Tesserati	
Art. 10 - Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale	
Titolo II° - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE	
Art. 11 - Gli Organi Federali	
Art. 12 - L'Assemblea Nazionale	
Art. 13 - Il Presidente	
Art. 14 - I Vice Presidenti	
Art. 15 - Il Consiglio Federale	
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	
Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza Federale	
Art. 18 - La Consulta dei Presidenti Regionali	
Art. 19 - Le Commissioni	
Art. 20 - La Segreteria Generale	
Art. 21 - Le Assemblee Regionali	
Art. 22 - I Presidenti dei Comitati Regionali	
Art. 23 - I Comitati/Consigli Regionali	
Art. 24 - Le Assemblee Provinciali	
Art. 25 - I Presidenti dei Comitati Provinciali	
Art. 26 - I Comitati/Consigli Provinciali	
Art. 27 - I Delegati	
Art. 28 - I Commissari Straordinari	
Titolo III° - ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	
Art. 29 - Disposizioni Generali	
Art. 30 - Vincolo di Giustizia	
Art. 31 - Illecito sportivo ed uso di sostanze vietate (doping)	
Art. 32 - Il Giudice Unico Federale	
Art. 33 - La Commissione Federale di Giustizia	
Art. 34 - La Corte d'Appello Federale	
Art. 35 - Il Procuratore Federale	
Art. 36 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale	
Art. 37 - Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport	
Titolo IV° - ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ	
Art. 38 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni	
Art. 39 - Eleggibilità	
Art. 40 - Presentazione candidature	
Art. 41 - Incompatibilità e durata delle Cariche	
Titolo V° - NORME GENERALI E FINALI	
Art. 42 - Regolamenti Federali	
Art. 43 - Patrimonio	
Art. 44 - Esercizio Finanziario	
Art. 45 - Modifiche allo Statuto	
Art. 46 - Proposta di scioglimento della Federazione	
Art. 47 - Cariche Onorarie	
Art. 48 - Entrata in vigore	
Art. 49 - Norma transitoria	

Titolo I°

LA FEDERAZIONE

Art.-1 - Costituzione

- 1.1 La Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.), nata come C.I.S.O. il 26/11/1978, è costituita da Società, Associazioni sportive dilettantistiche, Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale ed altri enti sportivi che senza scopo di lucro nel territorio della Repubblica Italiana si dedicano alla disciplina sportiva dell'Orientamento, in tutte le sue forme ed espressioni.
- 1.2 La F.I.S.O., costituita il 05/03/1985, è l'unica rappresentante dello Sport dell'Orientamento in Italia.
- 1.3 La F.I.S.O. è contraria ad ogni discriminazione razziale, religiosa, politica o di genere e garantisce il rispetto del principio democratico e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 1.4 La Federazione Italiana Sport Orientamento ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs.15/04.

Art.-2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della F.I.S.O. è illimitata.
- 2.2 La sede legale della F.I.S.O. è in Roma. Il Consiglio Federale può fissare la sede in una località diversa.

Art. 3 - Scopi e fini

- 3.1 Le discipline riconosciute dello Sport Orientamento sono le seguenti:
 - Corsa Orientamento – C-O
 - Sci Orientamento – Sci-O
 - Mountain Bike Orientamento – MTB-O
 - Orientamento di Precisione – Trail-O
- 3.2 La F.I.S.O. promuove, diffonde e disciplina nel territorio nazionale la pratica sportiva dell'Orientamento in ogni sua manifestazione di tipo agonistico, ricreativo ed educativo, anche in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri Ministeri, le Forze Armate, gli Enti Locali e gli Enti di Promozione Sportiva, attuando programmi di formazione per atleti e tecnici.
- 3.3 La F.I.S.O. promuove lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione a tutte le manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del C.O.N.I., dell'International Orienteering Federation (I.O.F.) alla quale aderisce e nel rispetto dei principi del C.I.O.
- 3.4 Promuove lo sviluppo di uno sport a livello non agonistico, di uno sport per tutti, uno sport che si pratica nella natura e che favorisce la crescita della persona nel riconoscimento dei fondamentali valori di lealtà e di rispetto dell'ambiente.
- 3.5 La F.I.S.O. non persegue fini di lucro.
- 3.6 La F.I.S.O. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed accetta incondizionatamente le norme sportive anti-doping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della W.A.D.A..

Art. 4 - Rapporti Nazionali

- 4.1 La F.I.S.O. è attualmente Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. È sotto la vigilanza del C.O.N.I. secondo le deliberazioni emanate dal C.O.N.I. stesso.

Art. 5 - Rapporti Internazionali

- 5.1 La F.I.S.O. aderisce a seguito di affiliazione dal 03/09/1979 alla I.O.F. (costituita nel 1961 e già riconosciuta dal C.I.O.) di cui riconosce, accetta e applica lo Statuto ed i Regolamenti. La F.I.S.O. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.O.F. purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
- 5.2 La F.I.S.O. è ufficialmente riconosciuta dalla I.O.F. come unica rappresentante per l'Italia dello Sport dell'Orientamento in campo internazionale.
- 5.3 La F.I.S.O. gestisce la propria attività conformemente alla Carta Olimpica del C.I.O..

Art.- 6 - Gli Affiliati: le Società/Associazioni Sportive

- 6.1 Le Società/Associazioni (d'ora in poi anche "Affiliati") che intendono praticare lo sport dell'Orientamento a livello agonistico e/o non agonistico nell'ambito della F.I.S.O. debbono presentare domanda di affiliazione.
- 6.2 La domanda di prima affiliazione può essere presentata alla F.I.S.O. in ogni momento dell'anno. La documentazione necessaria ai fini della costituzione delle Società/Associazioni deve rispondere ai dettami dell'art. 90 L. 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 maggio 2004.
Deve contenere:
 - la denominazione completa della Società/Associazione;
 - l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail;
 - il nome e le generalità del Presidente, dei Membri del Consiglio Direttivo e del Medico Sociale;Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata una copia dello Statuto e l'Atto costitutivo della Società/Associazione nonché ricevuta attestante l'avvenuto versamento della relativa quota di affiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 6.3 L'anzianità della Società/Associazione, nel caso di prima affiliazione, decorre dalla data della delibera con cui il Consiglio Federale accetta l'affiliazione.
- 6.4 Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione. La domanda di riaffiliazione deve essere presentata dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno. La Società/Associazione che si riaffilia scaduti i termini, purché non oltre il 31 gennaio, non perde l'anzianità di affiliazione.
La Società/Associazione non riaffiliata non può partecipare all'attività sportiva agonistica, a quella non agonistica e neppure all'attività organizzativa.
Alla domanda di riaffiliazione deve essere allegata una comunicazione che informi la F.I.S.O. se sono cambiati lo Statuto della Società/Associazione nonché l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail, il nome del Presidente e dei Membri del Consiglio ed il nominativo del Medico Sociale. Deve essere allegato documento attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 6.5 Le domande di affiliazione e di riaffiliazione devono essere approvate dal Consiglio Federale, previo parere non vincolante dell'organo periferico (Comitato/Delegazione Regionale) competente. Il Consiglio Federale può non accettare le domande di riaffiliazione se sussistono gravi inadempienze nei confronti della F.I.S.O. da parte della Società/Associazione o del Presidente la Società/Associazione. Il Consiglio Federale accoglie le domande di affiliazione e, se delegata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., provvede in prima istanza al riconoscimento ai fini sportivi delle Società/Associazioni.
Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società/Associazioni accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati, lo Statuto, il Regolamento di Giustizia, le norme sportive anti-doping e tutti i Regolamenti Federali che saranno emanati dal Consiglio Federale. Le Società/Associazioni sono tenute, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.
Devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Sono tenute a mettere a disposizione della F.I.S.O. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
- 6.6 Le Società/Associazioni affiliate cessano di appartenere alla F.I.S.O. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;

- c) per inattività sportiva durante le due ultime annate sportive;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, deliberata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione
 - f) per mancata riaffiliazione.
- 6.7 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Società/Associazioni affiliate che cessano comunque di appartenere alla F.I.S.O. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.S.O. ed agli altri affiliati e sono comunque ancora passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalle leggi statali vigenti.
- 6.8 Il provvedimento di revoca dell'affiliazione (comma 6.6. lett. c) d) ed e.)) o di mancata accettazione della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale verrà notificato - da parte della Segreteria Federale - al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società/Associazione interessata. L'impugnazione del provvedimento è regolamentata dal Regolamento di Disciplina. Avverso le decisioni della F.I.S.O. in tema di revoca o diniego della affiliazione/riaffiliazione sarà competenza della Giunta Nazionale del CONI pronunciarsi ai sensi dell'Art. 7 comma 5 n) dello Statuto del C.O.N.I., previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
- 6.9 Le Società/Associazioni devono essere costituite senza fine di lucro e rette da Statuti conformi alle indicazioni generali della F.I.S.O. ed ispirati a criteri di democrazia interna. Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, i singoli Statuti societari/associativi dovranno prevedere espressamente - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili della società, detratta la riserva di legge, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Gli Statuti societari/associativi devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.. Le eventuali modifiche allo Statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche dovranno essere approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.
- Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.S.O..
- Gli Statuti devono essere, altresì, redatti conformemente alle previsioni di cui all'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6.10 E' preclusa la partecipazione a qualsiasi Assemblea per le Società/Associazioni che non siano in regola con il pagamento della quota di affiliazione o riaffiliazione e per le Società/Associazioni contro le quali è stata erogata una sanzione in corso di esecuzione.
- 6.11 Le Società/Associazioni devono rispettare le norme di legge previste in materia di tutela sanitaria.
- 6.12 Gli affiliati hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica e/o non agonistica in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale.

Art. 7 - I Tesserati: le Persone

- 7.1 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
- a) gli atleti agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - b) gli atleti non agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - c) i tecnici, tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - d) i dirigenti sociali
 - e) i dirigenti federali
 - f) gli ufficiali di gara
 - g) i medici sociali
 - h) i medici federali
 - i) i Membri Onorari

- 7.2-- Il tesseramento dei dirigenti sociali, degli atleti, e dei tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle Società/Associazioni di appartenenza. Il tesseramento in qualità di tecnico è rilasciato solo ai soggetti che abbiano ottenuto le qualifiche necessarie.
- 7.3 I dirigenti federali centrali o periferici entrano a far parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina; gli ufficiali di gara all'atto del conseguimento della qualifica con l'inquadramento in apposito albo.
- 7.4-- I medici federali entrano a far parte della Federazione all'atto della nomina con l'inquadramento in apposito albo. I medici sociali entrano a far parte della Federazione dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società o Associazione di appartenenza.
- 7.5-- I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.S.O. nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 7.6 I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I., la violazione del quale costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni.
- 7.7 I tesserati selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.S.O., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 7.8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 8- Durata e cessazione del tesseramento

La durata del tesseramento coincide con l'anno sportivo, dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo e va rinnovato annualmente nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Organico.

Il tesseramento cessa:

- per dimissioni volontarie;
- per revoca del mandato
- per mancato rinnovo nei termini;
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento
- per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi di giustizia federale
- a seguito di verificarsi di una delle ipotesi di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.S.O..

I tesserati sono vincolati con la Società/ Associazione alla quale si iscrivono per l'intero anno agonistico. Per le modalità di svincolo durante detto periodo, si rinvia all'art. 2.4 del Regolamento Organico.

Art.-9 - Diritti dei tesserati

I tesserati hanno diritto:

- di partecipare all'attività
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.S.O. nell'attività sportiva
- di partecipare all'attività federale nazionale ed internazionale, secondo le norme federali.
- di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche federali.
- di partecipare alle Assemblee federali,
- per le atlete in maternità, di non perdere la posizione raggiunta nelle classifiche federali, dall'inizio della gravidanza a dodici mesi dopo il parto.

Art. 10 - Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale.

- 10.1 I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla F.I.S.O., non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in

deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società/Associazioni sportive.

I componenti degli organi direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla F.I.S.O..

- 10.2 La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.S.O., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
- 10.3 La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.S.O., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso Gruppo Sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
- 10.4 Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso organismo, viene invitato e può partecipare alle sedute del Consiglio Federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i Gruppi Sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

Titolo II°

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 11 - Gli Organi Federali

- 11.1. Sono Organi Federali Centrali:
- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Consiglio di Presidenza Federale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 11.2. Sono Organi di Giustizia Federale:
- a) il Giudice Unico Federale;
 - b) la Commissione Federale di Giustizia;
 - c) la Corte d'Appello Federale;
 - d) il Procuratore Federale;
- 11.3. Sono Organi Federali Periferici:
- a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - c) i Comitati Regionali;
 - d) i Delegati Regionali;
 - e) le Assemblee Provinciali;
 - f) i Presidenti dei Comitati Provinciali;
 - g) i Comitati Provinciali;
 - h) i Delegati Provinciali;
- 11.4. Sono inoltre Organismi Federali:
- a) la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali;
 - b) le Commissioni;
 - c) la Segreteria Federale.

Art.- 12 - L'Assemblea Nazionale

- 12.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale.
Vi sono 2 tipologie di Assemblee Nazionali: l'Assemblea Ordinaria Elettiva e l'Assemblea Straordinaria.
A sua volta l'Assemblea Straordinaria può essere Elettiva o di altra natura.
L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è costituita da:
- Presidenti (o loro delegati, tesserati F.I.S.O. componenti del Consiglio Direttivo) delle Società/Associazioni affiliate
 - Rappresentanti degli atleti
 - Rappresentanti dei tecnici inseriti negli albi tecnici della F.I.S.O.
- Le Società/Associazioni aventi diritto a voto sono quelle affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbia svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali con carattere continuativo. Pertanto occorre che almeno un tesserato partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle quattro discipline.
- È preclusa la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti di Società/Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione/riaffiliazione e a chiunque nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione. L'Assemblea Nazionale determina, esamina e valuta, attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività della Federazione, adotta le relative deliberazioni e provvede all'elezione degli Organi Statutari di competenza.
- 12.2 L'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali, deve essere convocata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- 12.3 La data dell'Assemblea Ordinaria Elettiva viene decisa e resa nota ufficialmente dal Consiglio Federale almeno 120 giorni prima e convocata dal Presidente Federale almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
- 12.4 Il comunicato di convocazione di una Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Federale. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. Se elettiva, l'ordine del giorno dovrà prevedere espressamente l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale. All'ordine del giorno dovrà essere allegato l'elenco degli aventi diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata dalla Segreteria Generale con comunicazione attraverso le pubblicazioni federali elettroniche.
- 12.5 In prima convocazione ogni Assemblea è valida con almeno presenti la metà degli aventi diritto al voto come dal comma 12.11.
- 12.6 In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria Elettiva è valida qualora siano presenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto come dal comma 12.1. Le Assemblee Straordinarie non elettive, salvo i casi statutariamente previsti, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. L'Assemblea in seconda convocazione ha inizio almeno un'ora dopo la convocazione della prima convocazione.
- 12.7 Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, senza diritto a voto:
- a) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
 - b) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) i membri degli Organi di Giustizia Federale Centrale;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
 - f) i Candidati alle cariche elettive;
 - g) i Membri Onorari della F.I.S.O.
- Il Segretario Generale, che assiste alle riunioni delle Assemblee nella sua qualifica, redige il verbale dell'Assemblea.
- I membri del Consiglio Federale ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega.
- 12.8 Hanno diritto a voto:
- i Presidenti delle Società/Associazioni di cui al primo comma del presente articolo. Sono ammesse deleghe a dirigenti sia all'interno della stessa Società/Associazione, sia a dirigenti di altre Società/Associazioni della stessa Regione. Il numero di deleghe è pari ad 1 qualora le

Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 100; pari a 2 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 200; pari a 3 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano oltre 200.

- i Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni, o i loro delegati appartenenti alla stessa Società/Associazione. Non possono essere portatori di deleghe di altre Società/Associazioni.
- i Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni o i loro delegati appartenenti alla stessa Società/Associazione. Non possono essere portatori di deleghe di altre Società/Associazioni.
- Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici nelle Assemblee Nazionali, viene attribuito l'elettorato attivo agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.. I Tecnici devono essere inquadrati negli albi federali.

12.9 Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere nella votazione un numero di 5 preferenze fra i candidati a Consigliere.

Ogni rappresentante degli Atleti votante può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 2 Atleti da eleggere.

Ogni rappresentante dei Tecnici votante può esprimere nella votazione la preferenza per un solo Tecnico da eleggere.

12.10 Per i membri degli altri organi collegiali da eleggere, tutti i votanti (Presidenti di Società/Associazione o loro delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici) possono esprimere preferenze in numero uguale ai componenti da eleggere.

12.11 Tutte le Società/Associazioni affiliate hanno diritto al voto di base che sarà pari a 10; il voto sarà così ripartito :

- 7 voti al Presidente di Società/Associazione
- 2 voti al rappresentante degli Atleti
- 1 voto al rappresentante dei Tecnici.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo i casi statutariamente previsti.

12.12 La Commissione verifica poteri è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale tra i dipendenti o tra persone tesserate alla F.I.S.O. che comunque non siano candidate a cariche elettive federali.

12.13 La Commissione di scrutinio dovrà essere composta da 3 membri nominati dall'Assemblea, fra persone tesserate alla F.I.S.O. che comunque non siano candidate a cariche elettive Federali.

12.14 Nel quarto anno del quadriennio olimpico, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva procede all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:

- a) il Presidente Federale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) la Corte d'Appello Federale.

L'Assemblea attribuisce il titolo di Membro Onorario F.I.S.O. come da Art. 47 dello Statuto.

12.15 Nei termini previsti dal comma 12.2 l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva procede:

- con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli Organi di cui ai punti a) c) d) e) del comma precedente.

- con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) comma precedente, nella misura di:

- a) rappresentanti dei Presidenti delle Società/Associazione: 9 dei Consiglieri da eleggere
- b) rappresentanti degli Atleti: 2 dei Consiglieri da eleggere fra gli Atleti
- c) rappresentanti dei tecnici: 1 dei Consiglieri da eleggere fra i Tecnici

12.16 Per l'elezione del Presidente è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi al primo scrutinio e purché in presenza di almeno di altri due candidati. In caso contrario verrà effettuata una

nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

In caso contrario, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva, nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.

12.17 Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una nuova elezione di ballottaggio fra i due candidati col maggior numero di voti e risulterà eletto quello che avrà ottenuto la metà più uno dei voti. In caso di parità si farà una ulteriore votazione. Qualora nessuno dei candidati ottenga la metà più uno dei voti dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva.

12.18 Sono dichiarati componenti del Consiglio Federale i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti nella rispettiva categoria:

a) 9 Consiglieri in quota rappresentanti di Società/Associazioni eletti dai Presidenti di Società/Associazione o loro delegati

b) 2 Consiglieri in quota Atleti, eletti dai Rappresentanti di detta categoria

c) 1 Consigliere in quota Tecnico, eletto dai Rappresentanti di detta categoria.

In caso di parità di voti sarà dichiarato eletto come componente del Consiglio Federale, nella rispettiva categoria, il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.S.O.. Sono dichiarati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti. Per le altre cariche, in caso di parità di voti, sarà dichiarato eletto il candidato più anziano d'età. Le disposizioni di cui ai commi 12.16 , 12.17 e 12.18 del presente comma si applicano anche per le elezioni degli Organi Regionali e Provinciali per i corrispondenti commi.

12.19 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:

a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati presso Società/Associazioni aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

c) richiesta scritta della metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto a voto.

d) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, come da art. 13.3;

e) dimissioni e/o vacanze contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ai sensi del comma 15.6 dello Statuto.

f) rieiezione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio d'esercizio o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di esercizio;

g) dimissioni o vacanza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale;

h) modifiche allo Statuto proposte secondo quanto previsto dal successivo art. 45.

i) scioglimento della Federazione.

12.20 Per l'Assemblea Nazionale Straordinaria vale quanto previsto per le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive, salvo quanto specificato nel seguito. Per quanto riguarda il caso previsto al comma 12.19 lettera f) verrà convocata un'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per la quale hanno diritto a partecipare alla votazione solamente i Presidenti di Società/Associazione o loro delegati. In questo caso, il bilancio si intende approvato con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti.

12.21 Nei casi di cui al comma 12.19 d), e) e g) vale quanto previsto per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Nei primi due casi vale comunque quanto previsto al comma 21.6. Nel caso g) si potranno esprimere in Assemblea nella votazione tante preferenze quanti sono i membri da eleggere.

12.22 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui ai punti a), b), c), f) ed i) del comma 12.19 deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal momento in cui la Segreteria Generale riceve la richiesta o la notizia e convocata almeno 20 giorni prima della data di effettuazione. L'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva di cui al comma 12.19 punti d), e), ed g) deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal giorno in cui sono decaduti gli organi da rieleggere e convocata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione. In questi casi l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è valida qualunque siano i voti presenti o rappresentati.

12.23 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui al comma 12.19 h) deve essere deliberata dal Consiglio Federale ed effettuata entro 90 giorni dalla data della delibera e convocata almeno 30 giorni prima della sua effettuazione. La Segreteria Generale provvederà ad informare le Società/Associazioni sulle

- modifiche proposte entro o in concomitanza con la convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero presente degli aventi diritto a voto.
- 12.24 L'atto formale di convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria è in ogni caso adottato dal Presidente Federale (oppure dal Vice Presidente Vicario solamente nel caso di impedimento o dimissioni del Presidente Federale).
- 12.25 L'Assemblea Nazionale Straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.
- 12.26 Le norme di svolgimento delle Assemblee sono previste nel Regolamento Organico.

Art.-13 - Il Presidente

- 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.O. ad ogni effetto di legge. Convoca e presiede il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza e la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali, predisponendone l'Ordine del Giorno. Convoca le Assemblee Nazionali indette salvo i casi statutariamente previsti. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento generale della F.I.S.O., nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale. Ha la rappresentanza ai fini sportivi della Federazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- 13.2 Dispone l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Federale. Autorizza le spese nei limiti del bilancio di previsione. Compie in generale tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali o, per delega, dal Consiglio Federale, nelle materie che non siano di esclusiva competenza del Consiglio stesso.
- 13.3 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente comma 12.21.
Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario. il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra.
- 13.4 Il Presidente Vicario è competente a concedere il provvedimento di grazia, qualora sia stata scontata almeno metà della pena inflitta dai competenti Organi di Giustizia. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non sono decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 13.5 Il Presidente può adottare deliberazioni in caso di urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte al Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. Accertata la sussistenza dell'urgenza, il Consiglio Federale legittima la deliberazione del Presidente ratificandola.

Art.-14 - I Vice Presidenti

- 14.1 I Vice Presidenti sono nominati nel corso della prima seduta successiva all'Assemblea Elettiva dal Consiglio Federale in numero non superiore a tre e coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 14.2 Qualora siano stati nominati due o più Vice Presidenti, il Presidente sceglierà fra di essi il Vice Presidente Vicario.
- 14.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, e, qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente divengano definitive, provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.
- 14.4 Qualora, per qualsiasi ragione, il Vice Presidente Vicario sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, le stesse vengono assunte da un altro Vice Presidente. Nel caso i Vice Presidenti siano due le funzioni vengono assunte dal più anziano per tesseramento F.I.S.O. e solo in caso di suo ulteriore impedimento dall'altro Vice Presidente.

Art.-15 Il Consiglio Federale

- 15.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e di amministrazione della Federazione ed è composto dal Presidente e da 12 membri, di cui 9 in rappresentanza dei Presidenti delle Società/Associazioni affiliate alla F.I.S.O., 2 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici.
- 15.2 Sono compiti del Consiglio Federale:
- a) emanare e modificare tutti i Regolamenti Federali. Il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, l'Appendice alle norme Sportive Anti-doping saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - b) amministrare i fondi ed i contributi a disposizione della Federazione;
 - c) determinare ed assegnare l'ammontare dei contributi ai Comitati Regionali e/o Provinciali e/o ai Delegati Regionali e/o Provinciali;
 - d) deliberare le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento;
 - e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - f) approvare le proposte di organizzazione di gare internazionali e curarne l'inserimento nel calendario I.O.F.;
 - g) predisporre i programmi sportivi;
 - h) trattare gli affari generali della Federazione e prendere tutte le decisioni necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione Federale, nonché il conseguimento degli scopi statutari, escluso quanto di competenza dell'Assemblea;
 - i) deliberare l'affiliazione o la riaffiliazione delle Società/Associazioni (comma 1.1. e Art. 9.) ed effettuare il riconoscimento ai fini sportivi se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - j) stilare il calendario nazionale ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
 - k) indire di regola le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno predisposto dallo stesso Consiglio Federale. Il Consiglio Federale predispone l'ordine del giorno su richiesta dei proponenti nei casi dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui al comma 12.19 lett. a) e d).
 - l) indire l'Assemblea per la costituzione dei nuovi Comitati Regionali e Provinciali;
 - m) nominare il Segretario Generale, nominare i componenti la Commissione Federale di Giustizia, il Giudice Unico Federale ed il Procuratore Federale;
 - n) nominare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali;
 - o) costituire e/o nominare le Commissioni Federali;
 - p) disporre per gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e oltretutto per gravi o ripetute violazioni all'Ordinamento Sportivo lo scioglimento degli Organi Periferici provvedendo alla nomina di un Commissario Straordinario che procederà entro 90 gg. alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche;
 - q) assumere personale, nominare procuratori determinandone poteri, compiti e attribuzioni;
 - r) provvedere ad approvare il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - s) ratificare i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
 - t) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli atti di disposizione di beni mobili e immobili, esclusi soltanto quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea;
 - u) concedere amnistie e/o indulti, determinando i limiti del provvedimento;
 - v) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per l'elezione dei componenti i propri Organi direttivi;
 - w) decidere di questioni di cui non dispongono né lo Statuto, né i Regolamenti Federali e che non rientrano tra quelle di competenza degli organi di Giustizia Federali e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - x) proporre l'attribuzione del titolo di "membro onorario della F.I.S.O." (articolo 47).
- 15.3 I Consiglieri Federali decadono dopo tre assenze consecutive e non giustificate.
- 15.4 Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Segretario Generale che redige il verbale.

- 15.5 Il Consiglio Federale nomina al suo interno il Consiglio di Presidenza.
- 15.6 Il Consiglio Federale ed il Presidente Federale decadono nei seguenti casi:
- a) impedimento definitivo o dimissioni del Presidente: si applica la disciplina prevista del comma 13.3,
 - b) dimissioni contemporanee in quanto avvenute nell'arco temporale di sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: l'ordinaria amministrazione compete al solo Presidente Federale sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali, sia a livello centrale che periferico, sono irrevocabili.
- 15.7 Le vacanze nell'ambito del Consiglio Federale in numero inferiore alla metà più uno vengono coperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. La sostituzione dei Consiglieri dovrà avvenire nell'ambito di ciascuna componente, rappresentanti dei Presidenti delle Società/Associazioni, degli Atleti e dei Tecnici. Qualora ciò non sia possibile si provvederà alla reintegrazione celebrando una Assemblea straordinaria elettiva rispettando le quote di rappresentanti dei Presidenti di Società/Associazioni, degli Atleti e dei Tecnici come previste al comma 12.11. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva dovrà essere fatta entro 60 giorni dall'evento, e sarà celebrata nei successivi 30 giorni.
- 15.8 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Approva a maggioranza dei presenti con il voto determinante del Presidente, o di chi presiede la riunione, in caso di parità.
- 15.9 Il Consiglio Federale deve essere riunito se richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 15.10 L'avviso di convocazione del Consiglio Federale dovrà essere inviato almeno 10 giorni solari prima della data fissata per la riunione, con l'Ordine del Giorno redatto dal Presidente Federale e la documentazione a corredo della materia da trattare. In caso di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso minore, ma non inferiore a 5 giorni solari.

Art.-16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 16.1 E' composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, e dura in carica quattro anni. Tutti i membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e possono essere scelti tra soggetti non tesserati alla Federazione. L'Assemblea Nazionale Elettiva elegge il Presidente del collegio nella sua specifica qualità e successivamente due membri effettivi e due supplenti. Il C.O.N.I. nomina due membri effettivi ed un supplente.
- 16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi Centrali e Periferici della F.I.S.O., effettua verifiche sulla contabilità generale della Federazione almeno ogni tre mesi e vigila sul rispetto della legge e delle norme statutarie. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.
- 16.3 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale e degli organi deliberanti della Federazione che adottino provvedimenti amministrativi. A tal fine deve essere sempre formalmente invitato dalla Segreteria Federale o dal Presidente Federale.
- 16.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 16.5 I Revisori dei Conti effettivi possono anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.O.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

- 16.6 In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla fine del quadriennio olimpico.
- 16.7 I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'ufficio.
Decadono, altresì, in caso di mancata presenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, o in caso di cancellazione o sospensione dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.
Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti.

Art.-17 - Il Consiglio di Presidenza Federale

- 17.1 Il Consiglio Federale elegge nel suo seno il Consiglio di Presidenza Federale, che è costituito da 6 membri: il Presidente Federale, il Vice Presidente Vicario, gli altri Vice Presidenti, se nominati, e da un numero di Consiglieri fino al raggiungimento del numero fissato. I 5 Consiglieri saranno eletti 3 fra i dirigenti, 1 fra gli Atleti ed 1 Tecnico. E' convocato e presieduto dal Presidente Federale (o da un Vice Presidente su delega del Presidente Federale). Partecipa alle riunioni di Consiglio il Segretario Generale, che ne redige il verbale.
- 17.2 Il Consiglio di Presidenza Federale ha il compito di:
- a) svolgere l'attività corrente;
 - b) curare l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale;
 - c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale e predisporre le variazioni di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale;
 - d) adottare provvedimenti eccezionali ed urgenti che dovrà comunque sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione successiva;
 - e) proporre la nomina dei Delegati Regionali, dei Commissari Straordinari e dei componenti le Commissioni.
- 17.3 Il Presidente Federale può invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza Federale, tecnici, ufficiali di gara e membri degli Organismi della Federazione.
- 17.4 Le riunioni del Consiglio di Presidenza Federale non possono svolgersi se non sono presenti almeno il Presidente Federale (ovvero un Vice Presidente da lui delegato) e 3 membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Non vi sono limiti temporali per la sua convocazione.

Art.-18 - La Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali

- 18.1 La Consulta dei Presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale e dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.
- 18.2 Vi partecipano di diritto tutti i Presidenti di Comitato Regionale, i Commissari Straordinari Regionali ed i Delegati Regionali in carica.
- 18.3 Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente Federale.
- 18.4 Sono compiti della Consulta:
- a) verificare l'attività agonistica, promozionale e formativa nelle diverse realtà periferiche;
 - b) individuare e proporre soluzioni alle specifiche problematiche regionali;
 - c) formulare proposte e suggerimenti per la programmazione dell'attività federale.
- 18.5 I pareri consultivi e le indicazioni espressi dalla Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali devono essere oggetto di ordine del giorno di un Consiglio Federale.

Art.-19 - Le Commissioni

- 19.1 Il Consiglio Federale provvede alla costituzione ed alla nomina di Commissioni, di norma all'inizio di ogni quadriennio.
- 19.2 La composizione, i compiti e le prerogative di carattere generale di tali Commissioni sono stabiliti nel Regolamento Organico.
- 19.3 Le Commissioni sono automaticamente sciolte in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art.-20 - La Segreteria Generale

- 20.1 La Segreteria Generale è composta dagli uffici centrali necessari per dare esecuzione alle delibere degli organi Federali, curare l'archiviazione dei documenti federali.
- 20.2 Essa è retta dal Segretario Generale della Federazione, che dirige gli uffici, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e cura la compilazione dei relativi verbali.
- 20.3 Il Segretario Generale ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e della Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali.

Art.-21 - Le Assemblee Regionali

- 21.1 L'Assemblea Regionale è composta da:
 - a) Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate alla FISO, facenti parte del Comitato Regionale ed aventi diritto a voto.
 - b) I Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all'interno della stessa Società/Associazione.
 - c) I Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.In caso di impedimento i rappresentanti di cui ai punti b) e c) possono essere sostituiti dal primo atleta e/o tecnico dei non eletti della stessa Società.
Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dal comma 12.8.
- 21.2 L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva deve svolgersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le Assemblee Regionali Straordinarie devono essere indette e convocate almeno 15 giorni prima della loro effettuazione e si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali.
- 21.3 Al termine del quadriennio Olimpico, l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale, procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio Regionale nella misura di:
 - a) 5 Consiglieri eletti dagli affiliati della Regione con diritto a voto,
 - b) 2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli Atleti nell'ambito di detta categoria,
 - c) 1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei Tecnici nell'ambito di detta categoria.Le preferenze da esprimere sono disciplinate dal comma 12.10
- 21.4 L'Assemblea Regionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:
 - a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto; dalla metà più uno dei rappresentanti eletti democraticamente in ciascuna delle Società/Associazioni Sportive degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei Componenti il Consiglio Regionale;
 - c) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale;
 - d) dimissioni contemporanee o vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.
- 21.5 Hanno diritto a voto:

- a) i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 12 comma 1, secondo le modalità dell'art. 12 comma 11. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa a voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20. In caso contrario non sono ammesse deleghe;
- b) i Rappresentanti degli Atleti eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.
- c) i Rappresentanti dei Tecnici, eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.

Nelle Assemblee Elettive, ogni Rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere, nella votazione un numero di 3 preferenze fra i candidati a Consigliere.

Ogni Rappresentante degli Atleti, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 2 Consiglieri-atleta, da eleggere;

Ogni Rappresentante dei Tecnici, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 1 Consigliere-tecnico, da eleggere.

- 21.6 Quando vi sono più di 3 candidati alla carica di Consigliere Federale della stessa Regione l'Assemblea Regionale vota per eleggere i candidati al Consiglio Federale, secondo quanto previsto dal comma 40.4. Quando vi sono più di un candidato alla carica di Consigliere Federale in quota Atleti e/o in quota Tecnici, l'Assemblea Regionale vota per eleggere un candidato regionale in quota Atleti/Tecnici secondo quanto previsto dall'art. 40. Nelle Regioni dove è presente il Delegato Regionale lo stesso dovrà convocare una riunione degli aventi diritto a voto per scegliere i candidati alla carica di Consigliere.
- 21.7 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente Statuto dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Regionale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'Assemblea. I Componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Regionali.
- 21.8 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art.-22 - I Presidenti dei Comitati Regionali

- 22.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Regionale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale avendone predisposto l'Ordine del Giorno e risponde del funzionamento del Comitato nei confronti del Presidente Federale, degli organi Federali Centrali, nonché dell'Assemblea Regionale.
- 22.2 Il Presidente Regionale può, in casi di estrema urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che dovranno essere da quest'ultimo ratificati, una volta verificata l'urgenza.
- 22.3 In caso di impedimento temporaneo o assenza viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
- 22.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art. 23 - I Comitati/Consigli Regionali

- 23.1 I Comitati Regionali sono costituiti dalle Società/Associazioni della Regione ed esplicano la loro attività nell'ambito regionale anche attraverso i Comitati Provinciali.
- 23.2 La loro costituzione deve avvenire nelle Regioni con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto di voto.
- 23.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Federale deve indire l'Assemblea per la costituzione degli Organi del Comitato Regionale, fissando la data dell'Assemblea Regionale.

- 23.4 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale eletto dall'Assemblea Regionale che è costituito da 8 Consiglieri, in rappresentanza delle 3 componenti dell'Assemblea così come previsto dall'articolo 21.3 lett. a), b), c).
- 23.5 Nella Regione Trentino Alto Adige verranno costituiti rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
- 23.6 I Consigli Regionali hanno il compito di applicare, nell'ambito della propria regione, i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali e di deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su tutte le materie (ad es. promozione, impianti, organizzazione gare,) riguardanti la propria regione, anche attraverso i Comitati Provinciali qualora in essa esistenti, dei quali coordinano le iniziative.
- 23.7 I Consigli Regionali provvedono a stilare i calendari delle manifestazioni regionali e, ove non esista il Comitato Provinciale, anche provinciali ed inoltre a programmare ed organizzare l'attività sportiva, formativa e promozionale regionale. I Consigli Regionali esprimono parere obbligatorio sulle richieste di organizzazione di gare internazionali e nazionali prima che il Consiglio Federale predisponga il calendario.
- 23.8 In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione di singoli Consiglieri e per quanto altro non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale.
- 23.9 Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti Provinciali o loro delegati.
- 23.10 I Consigli Regionali eleggono tra i consiglieri, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti (di cui uno Vicario scelto dal Presidente) e un Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 23.11 I Consigli Regionali designano inoltre un Direttore Tecnico, un Responsabile per l'Impiantistica ed un Responsabile per la Formazione, ed attribuiscono altri eventuali incarichi suggeriti dalle esigenze federali regionali.
- 23.12 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate dall'art. 23.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale provvederà allo scioglimento del Consiglio e nominerà un Delegato Regionale.

Art.-24 - Le Assemblee Provinciali

- 24.1 L'Assemblea Provinciale è composta da:
- a) Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate del Comitato Provinciale aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 12.1 secondo le modalità di cui all'art. 12.11;
 - b) Atleti delle Società/Associazioni della provincia.
 - c) Tecnici iscritti nell'albo Tecnici della provincia;
- Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12.8.
- 24.2 Le Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale e Regionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali. L'Assemblea Provinciale deve svolgersi nei 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, con convocazione inviata almeno 10 prima della sua effettuazione. Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe
- 24.3 Al termine del quadriennio olimpico l'Assemblea Provinciale procede all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale con votazioni distinte, separate, successive ed a scrutinio segreto.

- 24.4 Hanno diritto a voto i componenti l'Assemblea di cui al comma 1.
Per quanto riguarda le preferenze da esprimere valgono le norme dettate per l'Assemblea Nazionale Elettiva.
- 24.5 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati, a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente statuto, dal Comitato Provinciale, dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Provinciale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'Assemblea. I componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Provinciali.
- 24.6 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art.-25 - I Presidenti dei Comitati Provinciali

- 25.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Provinciale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale.
- 25.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Provinciale tra i Consiglieri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.
- 25.3 In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art.-26 - I Comitati/Consigli Provinciali

- 26.1 I Comitati Provinciali sono costituiti dalle Società/Associazioni che esplicano la loro attività in ambito provinciale.
- 26.2 La loro costituzione è possibile nelle Province con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto a voto.
- 26.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Provinciale o su richiesta di almeno la metà delle Società/Associazioni affiliate nell'ambito della provincia aventi diritto a voto indice l'Assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Provinciale, fissando la data dell'Assemblea Provinciale.
- 26.4 Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero di 5 Consiglieri, di cui 3 rappresentanti di Società/Associazione, n. 1 rappresentante degli Atleti ed n. 1 rappresentante dei Tecnici.
- 26.5 In materia di decadenza del Consiglio Provinciale o di sostituzione di singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie nell'ambito del Consiglio Federale.
- 26.6 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate all'art. 26.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale scioglierà il Consiglio Provinciale e procederà, su proposta del Consiglio Regionale alla nomina di un Delegato Provinciale.
- 26.7 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano il Consiglio Federale, in quanto compatibili.

Art.-27 - I Delegati

- 27.1 Il Delegato può essere nominato sia per la Regione che per la Provincia, ove non esista un numero sufficiente di Società/Associazioni Sportive per dare vita ad un Comitato Regionale o Provinciale o venga meno tale numero.

- 27.2 I Delegati Regionali e Provinciali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale; i Delegati Provinciali, su proposta del Consiglio/Delegato Regionale. La nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inadempienza dei successivi commi 27.3 e 27.4.
- 27.3 Compito del Delegato è quello di rappresentare la F.I.S.O. a livello regionale e/o provinciale nei rapporti istituzionali, di promuovere lo sport dell'orientamento e di avviare e sostenere l'attività nella zona di sua pertinenza sino a raggiungere il numero sufficiente di Società/Associazioni sportive affiliate al fine di consentire l'istituzione dei rispettivi Comitati.
- 27.4 Il Delegato Regionale ed il Delegato Provinciale, quest'ultimo tramite il competente Comitato Regionale, devono inviare a fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito dei rispettivi mandati per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 27.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta e provvederà alla nomina dei nuovi delegati.

Art.-28 - I Commissari Straordinari

- 28.1 Il Consiglio Federale può disporre lo scioglimento degli Organi Federali Periferici per irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo.
- 28.2 In tali casi procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Entro il termine di 90 giorni provvede affinché sia celebrata l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- 28.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Commissari, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta.

Titolo III°

ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art.-29 - Disposizioni Generali

- 29.1 Tutti i soggetti tesserati ed affiliati della F.I.S.O. che contravvengono alle norme dello Statuto e dei Regolamenti e comunque alle norme di fair play (lealtà sportiva), correttezza e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello Sport, e/o che, con il loro comportamento, arrechino comunque un danno materiale o morale all'organizzazione federale, agli Organi federali o ad altri soggetti della F.I.S.O., sono punibili con sanzioni che, inflitte in rapporto alla gravità dell'infrazione, sono - analiticamente - elencate nel Regolamento di Disciplina.
- 29.2 Tutti gli Organi Giudicanti della Federazione sono indipendenti da ogni altro Organo Federale e pertanto i loro componenti devono tassativamente rispettare le norme dello Statuto Federale che prevedono la incompatibilità del loro incarico con qualsiasi altro incarico Direttivo centrale o periferico in Federazione, nonché in Società/Associazione sportiva. La laurea in Giurisprudenza è requisito

- indispensabile per ricoprire incarichi negli Organi di Giustizia, i cui componenti possono essere scelti tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 29.3 I provvedimenti adottati dagli Organi Giudicanti della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, tesserati ed affiliati della F.I.S.O..
- 29.4 Le procedure, le sanzioni e ogni altro aspetto in materia disciplinare saranno regolate da norme del Regolamento di Disciplina, che garantirà, tra l'altro, il diritto di difesa, la possibilità di riconsuazione di un giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
- 29.5 E' altresì garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- 29.6 E' prevista la riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente ad emettere il provvedimento è la Corte d'Appello Federale.
- 29.7 Tutti gli Organi di Giustizia federale hanno 30 giorni di tempo per emettere il giudizio. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di motivazioni, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
- 29.8 E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Gli Organi di Giustizia federale hanno mandato quadriennale e è rinnovabile. Per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un solo quadriennio .
- 29.9 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- 29.10 In materia di doping si rinvia per esteso alle vigenti norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.-30 - Vincolo di giustizia

- 30.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.S.O. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- 30.2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire agli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 30.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art.-31 - Illecito sportivo ed uso di sostanze vietate (doping)

- 31.1 Rispondono di "illecito sportivo" i soggetti della F.I.S.O. che compiono o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti fraudolentemente diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio.
- 31.2 Il tentativo è punito con una sanzione analoga a quella per il fatto commesso, ma diminuita nell'entità. In caso di pluralità di illecito, le sanzioni sono aggravate.
- 31.3 Le sanzioni e la disciplina in materia verranno stabilite dal Regolamento di Disciplina.
- 31.4 Il tesserato F.I.S.O. o qualsivoglia altri nell'ambito dell'attività federale che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un "illecito sportivo", pena il deferimento disciplinare, ha l'obbligo di informare per iscritto, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza, dell'atto illecito o del tentativo, il Presidente Federale il quale ha l'obbligo di trasmettere immediatamente gli atti al Procuratore Federale.

- 31.5 La F.I.S.O. applica le normative del C.O.N.I. contro i propri affiliati e tesserati che fanno uso di sostanze e metodi vietati (doping), come previsto nelle Norme sportive Anti-doping.
- 31.6 La F.I.S.O. con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva Federali per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI stesso.

Art.32 - Il Giudice Unico Federale

- 32.1 Il Giudice Unico Federale è nominato dal Consiglio Federale, all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale provvede altresì a nominare un supplente che opererà in caso di impedimento o di dimissioni del Giudice Unico Federale.
- 32.2 Egli ha il compito di giudicare in primo grado tutti i casi in materia disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.1 del presente Statuto e dei tesserati della F.I.S.O., instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche segnalate dagli Ufficiali di gara e dalle Commissioni Tecniche che giudicano sull'applicazione del R.T.F.. Le sue decisioni sono appellabili avanti la Commissione Federale di Giustizia.
- 32.3 Le decisioni del Giudice Unico Federale saranno assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate che devono essere avvisate per iscritto della data dell'udienza e che possono far pervenire documentazione scritta non oltre tre giorni prima della decisione stessa.

Art.-33 - La Commissione Federale di Giustizia

- 33.1 La Commissione federale di Giustizia è composta da tre membri effettivi e da tre supplenti ed è nominata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Sceglie nel suo seno un Presidente.
- 33.2 Ad essa si può ricorrere, in secondo grado, avverso le decisioni del Giudice Unico Federale in relazione ai provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto di cui al comma 1.1 del presente Statuto ed ai tesserati della F.I.S.O..
- 33.3 La Commissione Federale di Giustizia ha il compito in primo grado di:
- a) valutare, su richiesta del Procuratore Federale, le violazioni al presente Statuto, al Regolamento Organico ed ai Regolamenti Federali e a disposizioni impartite dai competenti Organi Federali alle Società/Associazioni sportive e loro tesserati e di trasmettere al Consiglio Federale i provvedimenti del caso per dare esecuzione al deliberato;
 - b) giudicare, su richiesta del Consiglio Federale e/o di chiunque abbia avuto diritto al voto ed a seguito di eventuali indagini svolte dal Procuratore Federale, sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee e relative deliberazioni;
- 33.4 La Commissione Federale di Giustizia ha il compito in primo grado di giudicare i casi disciplinari a carico dei componenti del Consiglio Federale, su richiesta del Procuratore Federale, adottando provvedimenti sanzionatori.
- 33.5 Le sue decisioni sono assunte a seguito di udienza a cui potranno essere presenti le parti interessate comunque convocate e le decisioni di secondo grado sono inappellabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37.
- 33.6 Per la validità delle decisioni la Commissione Federale opera con la presenza di tre membri e decide a maggioranza. I tre membri che operano e decidono sono quelli effettivi; in caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi, essi sono sostituiti dai supplenti.

Art.-34 - La Corte d'Appello Federale

- 34.1 E' composta da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni, rimane in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale ed è rieleggibile. Sceglie nel suo seno un Presidente.
- 34.2 Nel caso di cessazione dalla carica di membro, effettivo o supplente, è chiamata a far parte della Corte d'Appello Federale la persona che alle ultime elezioni ha ottenuto più voti senza risultare eletta purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi rispetto all'ultimo eletto. In caso contrario se viene compromessa la funzionalità della Corte d'Appello Federale sarà necessario celebrare, entro 90 giorni dall'evento, un'Assemblea straordinaria, se non vi è la possibilità di prevedere l'elezione alla prima Assemblea utile.
- 34.3 La Corte d'Appello Federale ha il compito in secondo grado di giudicare in merito alle questioni di cui ai punti a., b. e c. dell'articolo 33 comma 3 e di cui al comma 4.
- 34.4 Ha il compito di esaminare eventuali ricorsi di tesserati ai quali sia stata rifiutata la candidatura a ricoprire cariche elettive (comma 37.4 del ROF)
- 34.5 Le decisioni adottate in secondo grado sono inappellabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37. Tutte le decisioni saranno assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate che devono essere avvisate per iscritto della data dell'udienza e che possono far pervenire documentazione scritta non oltre sette giorni prima della decisione stessa.
- 34.6 Per la validità delle decisioni, la Corte d'Appello Federale opera con la presenza di tre membri (gli effettivi in caso di impedimento sono sostituiti dai supplenti) e decide a maggioranza.

Art.-35 - Il Procuratore Federale

- 35.1 Il Consiglio Federale nomina un Procuratore Federale ed un Sostituto Procuratore Federale all'inizio di ogni quadriennio, i quali dureranno in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 35.2 Il Procuratore Federale esercita le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia, sia ad iniziativa di parte sia d'ufficio, ad esclusione dei procedimenti innanzi al Giudice Unico.

Art.-36 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

- 36.1 Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un Collegio Arbitrale definitivo la risoluzione di controversie, che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Disciplina.
- 36.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Corte d'Appello Federale la quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
- 36.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente secondo quanto previsto del Regolamento di Disciplina.

Art.-37 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

- 37.1 Le controversie che contrappongono la F.I.S.O. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla F.I.S.O. o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.
- 37.2 Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione

- 37.3 Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Titolo IV°

ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ

Art.-38 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni

- 38.1 Le Assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi a quanto previsto dal presente Statuto, in particolare dall'art. 12.
- 38.2 Tutte le deliberazioni, per le quali non sia previsto diversamente dal presente Statuto, devono riportare la maggioranza dei voti validi presenti o rappresentati all'atto della verifica poteri.
- 38.3 Nel caso di parità di voti validi a favore o contro, la proposta viene rimessa in votazione, qualora la parità persista, sarà considerata approvata.
- 38.4 I membri del Consiglio Federale, i Presidenti ed i membri di Consiglio Regionale, i Presidenti di Consiglio Provinciale ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega, in nessuna Assemblea, sia Nazionale sia Regionale sia Provinciale.

Art.- 39 - Eleggibilità

- 39.1 Sono eleggibili per le cariche federali, centrali e periferiche, le persone maggiorenni con i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.S.O., delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate, di Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) essere tesserati F.I.S.O. ad esclusione dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti di Collegio dei revisori dei Conti.
- E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 39.2 Per l'eleggibilità degli atleti e dei tecnici nell'ambito della quota loro spettante in seno agli Organi Direttivi federali è richiesto che siano in attività o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 39.3 Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione non possono candidarsi per le cariche elettive federali.
- 39.4 Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Art. 40 - Presentazione candidature

- 40.1 Per concorrere alle cariche elettive Federali centrali dovrà essere posta formale candidatura scritta, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria Generale con raccomandata A.R. e per conoscenza al Comitato Regionale, entro 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva o entro 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva.
- 40.2 Per concorrere alle cariche elettive federali periferiche la presentazione della candidatura dovrà essere presentata con Raccomandata A.R. entro 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea al Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale (o al Delegato regionale e/o provinciale) competente, che provvederà ad avvisare la Segreteria Generale prima dello svolgimento dell'Assemblea. Per tutte le candidature farà fede la data del timbro postale.
- 40.3 Non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale nell'ambito della stessa Assemblea. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
- 40.4 Alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza delle Società/Associazioni di una Regione (esclusi quindi i rappresentanti degli atleti ed i rappresentanti dei tecnici) non possono essere candidati nella Assemblea Nazionale più di tre tesserati di una stessa Regione: nel caso i candidati siano quattro o più, i soli affiliati nell'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale, o in apposita Assemblea convocata dal Delegato regionale ove non esista il Comitato regionale, determineranno con apposita votazione a scrutinio segreto i tre candidati. Per questa votazione ogni Società/Associazione potrà votare 3 nominativi. Risulteranno candidati alla carica di Consigliere Federale i 3 tesserati che avranno ottenuto maggiori voti. In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati in parità. A tal fine, si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.
- 40.5 Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici di una Regione non possono essere candidati nella Assemblea Nazionale più di un atleta e/o tecnico. In caso vi siano più di una candidatura, i soli rappresentanti degli atleti e/o dei tecnici democraticamente eletti in ciascuna Società/Associazione della Regione determineranno nel corso della Assemblea Regionale elettiva con apposita votazione a scrutinio segreto il candidato atleta e/o tecnico della Regione a Consigliere federale. A tal fine, si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.

Art. 41 - Incompatibilità e durata delle Cariche

- 41.1 Sono incompatibili fra di loro le seguenti cariche:
- a) la carica di componente gli Organi centrali con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.S.O.;
 - b) la carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro gli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale della F.I.S.O.;
 - c) la carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
 - d) la qualifica di Ufficiale di Gara (cioè di componente della Giuria di Gara, compreso l'Arbitro che presiede la Giuria) qualora sia in attività di servizio continuativo è incompatibile con le cariche sociali, le cariche federali e con le qualifiche tecniche.
- 41.2 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente punto, l'interessato dovrà optare, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Segreteria Federale, per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, sarà considerata nulla l'elezione e la nomina avvenuta per ultima in ordine di tempo.
- 41.3 Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte secondo le seguenti modalità:
- a) cariche elettive: subentrerà il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono, purché abbia riportato la metà dei suffragi dell'ultimo eletto; ove non possibile

e qualora risulti compromessa la funzionalità dell'Organo secondo quanto previsto per i vari Organi nel presente Statuto, si procederà all'indizione di una apposita Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.

- b) per le cariche affidate mediante nomina, provvederà il Consiglio Federale (o l'Organo competente) a nominare il nuovo componente dell'organo Federale.

41.4 Tutte le cariche federali durano quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Titolo V°

NORME GENERALI E FINALI

Art. 42 - Regolamenti Federali

- 42.1 Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statutari il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Giustizia, le Norme Sportive Anti-doping, il Regolamento Organico e quelli riguardanti i diversi settori dell'attività federale.
- 42.2 Tali Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
- 42.3 Il Regolamento di Giustizia e le Norme Sportive Anti-doping e tutti i regolamenti di attuazione dello Statuto, devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 43 - Patrimonio

- 43.1 Il patrimonio della F.I.S.O. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 43.2 Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 44 - Esercizio Finanziario

- 44.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione della F.I.S.O. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
- 44.2 Il Bilancio deve essere pubblicato sul sito federale.

Art. 45 - Modifiche allo Statuto

- 45.1 Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria con una votazione favorevole di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto a voto presenti. Esso è approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
- 45.2 Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale Straordinaria da indirsi e condursi secondo quanto previsto dall'art. 12. possono essere proposte:
 - a) dal Consiglio Federale;
 - b) da almeno il 51% di tutti gli Affiliati aventi diritto a voto

45.3 Per quanto riguarda il quorum deliberativo e costitutivo si fa rinvio a quanto previsto per l'Assemblea Nazionale all'Art. 12.

Art. 46 - Proposta di scioglimento della Federazione

46.1-- La proposta di scioglimento della FISO può essere presentata solamente all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata analogamente a quanto disposto nel precedente comma 45.2 e dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ di tutti gli Affiliati aventi diritto a voto.

Art. 47 - Cariche Onorarie

47.1 Ai Presidenti Federali cessati dalla carica e ad altri dirigenti che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.S.O., può essere attribuito il titolo di "Membro Onorario della F.I.S.O.". Il titolo è conferito con deliberazione dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio Federale.

47.2 I membri onorari della F.I.S.O. sono invitati alle Assemblee Nazionali, nelle quali hanno diritto di parola, ma non di voto.

Art. 48 - Entrata in vigore

48.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

Art. 49 - Norma transitoria

49.1 Il computo dei mandati di cui all'art. 12.16 si effettua secondo quanto previsto dall'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.